

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

SEZIONE LAVORO

PER: DE ROSA CINZIA C.F. XXXXXXXXXX rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Femia (C.F. XXXXXXXXXX), PEC: valeriofemia@ordineavvocatiroma.org), nonché domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19. Si comunica di voler ricevere ogni comunicazione del presente giudizio al numero di fax: 06.39737030

CONTRO: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia - Romagna -Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini -in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Via De' Castagnoli n.1

OGGETTO: Accertamento del diritto all'immissione in ruolo nel profilo di Funzionario EQ (Area Funzionari) – Annullamento della rinuncia del 28.08.2024 per incapacità naturale ex art. 428 c.c. – Reintegro nelle operazioni di nomina e accantonamento posto e scelta sede di servizio

PREMESSA IN FATTO

1. La ricorrente, Sig.ra De Rosa, è dipendente di ruolo del Ministero dell'Istruzione in virtù di contratto a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B qualifica di Assistente Amministrativo con decorrenza giuridica dal 01.01.2000 e decorrenza economica dal 01.01.2000;
2. Da numerosi anni scolastici, la stessa viene incaricata di svolgere le mansioni superiori di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) presso il Liceo Statale “Serpieri” di Rimini, incarico assolto con encomiabile professionalità e competenza. **(all. 1 Stato Matricolare)**
3. In forza di regolare conferimento dell'incarico temporaneo, la Sig.ra De Rosa ricopre tuttora la funzione di DSGA su posto vacante presso il medesimo istituto per l'anno scolastico in corso – periodo dal 16.9.2025 al 31.8.2026 **(all. 2 Incarico Dsga 2025_2026)**
4. In virtù dell'esperienza professionale maturata e del costante svolgimento delle mansioni superiori di DSGA, la ricorrente presentava domanda di partecipazione alla Procedura valutativa per la progressione all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex D.D. n. 1897 del 17.07.2024), finalizzata alla copertura di 1.435 posti.
5. Si evidenzia che la Sig.ra De Rosa, oltre ai titoli professionali, risulta titolare dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992, circostanza che le conferisce una specifica preferenza nell'assegnazione della sede **(all. 3 Verbale Definitivo Invalidità L.104)**





condizionata dalla persistenza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX da parte della ricorrente, nonché la somministrazione di un protocollo di terapia XXXXXX X XXXXXX nel periodo intercorrente tra le dimissioni (26.08.2024) e le successive visite di controllo (ottobre 2024), con chiaro stato di incapacità temporanea assoluta allo svolgimento dell'attività lavorativa. **(All.**

10 Dichiarazione dello Stato di Salute della Dott.ssa Chiuri)

15. Per tali ragioni, la ricorrente veniva posta in stato di malattia continuativa dal 21.08.2024 fino al 19.10.2024, rientrando effettivamente in servizio solo il 21.10.2024. **(all. 11 certificato da dimissioni ospedale dal 21.8.2024 al 8.9.2024; all. 12 certificato di malattia dal 9.9.al 9.10. 2024; all. 13 certificato di malattia dal 10.10.2024 al 19.10.2024)**

16. Durante il periodo di convalescenza della Sig.ra De Rosa, l'amministrazione scolastica dava corso alle operazioni amministrative per il conferimento delle nomine nell'Area dei Funzionari e alla raccolta delle relative istanze.

17. Con nota n. 28331 del 27.08.2024 (ovvero il giorno successivo alle dimissioni ospedaliere della ricorrente), l'USR Emilia-Romagna comunicava che gli aspiranti dovevano inviare un elenco con l'indicazione di tutte le province in ordine di preferenza entro e non oltre le ore 09:00 del 29.08.2024.

18. La procedura prevedeva che l'Amministrazione, a seguito dell'acquisizione delle preferenze, procedesse all'assegnazione dei candidati sulle sedi vacanti e disponibili secondo l'ordine di graduatoria e sino a concorrenza del contingente di 109 posti. Ai sensi della medesima disciplina, l'eventuale assenza di interesse all'immissione in ruolo doveva essere manifestata attraverso formale rinuncia scritta, con conseguente depennamento dalla graduatoria e decadenza dalla procedura. **(all. 14 Operazioni di immissione in ruolo Decreto 28331 del 27.8.2024;)**

19. In data 28.08.2024, a sole 48 ore dalle dimissioni ospedaliere, in costanza di una severa XXXXXXXXXXXX e sotto l'effetto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX prescritti alla dimissione, la Sig.ra De Rosa trasmetteva via e-mail un modulo di rinuncia all'immissione in ruolo. **(all. 15 Rinuncia del 28.8.2024)**

20. In esito alla procedura avviata con l'avviso prot. n. 28331 del 27.08.2024, l'Amministrazione pubblicava il decreto n. 28649 del 29.08.2024, recante l'esito delle assegnazioni provinciali. In tale provvedimento, in corrispondenza del nominativo della Sig.ra De Rosa, veniva formalizzata la decadenza dalla procedura con l'annotazione di 'rinuncia', consolidando così l'effetto dismissivo dell'atto inoltrato dalla ricorrente. **(all. 16 esiti scelta Provincia Graduatoria 28649 del 29-08-2024)**



21. Il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la dimissione della ricorrente e l'inoltro della comunicazione non aveva consentito una consapevole valutazione dell'atto e delle sue conseguenze giuridiche da parte della Sig.ra De Rosa.
22. Tale atto di rinuncia appariva e - appare a tutt' oggi - privo di qualsivoglia fondamento logico-razionale, ponendosi in aperto contrasto con l'intero iter professionale della ricorrente, la quale ha ricoperto per anni le mansioni superiori di DSGA.
23. Invero, non vi era alcuna ragione per la quale una dipendente dovesse rinunciare alla definitiva stabilizzazione in quel ruolo nel momento esatto in cui l'aveva ottenuta. La condotta, oggettivamente antieconomica, costituiva un elemento sintomatico dell'assenza di una reale volontà dispositiva, riconducibile esclusivamente allo stato di incapacità naturale transitoria indotto dalla XXXXXXXXXXXX e dalla terapia XXXXXXXXXXXXXXXX nella fase acuta della convalescenza domiciliare.
24. Con la progressiva remissione della sintomatologia post-operatoria e il rientro in servizio (21.10.2024), la Sig.ra De Rosa acquisiva piena consapevolezza degli effetti giuridici della comunicazione inoltrata in stato di "incapacità naturale", realizzandone l'assoluta XXXXX rispetto alla propria volontà professionale.
25. A partire dal 19.03.2025, la Sig.ra De Rosa inviava formali istanze di sollecito e autotutela all'Amministrazione, chiedendo di essere riconvocata per le nomina di immissione in ruolo dell'a.s. 2025/2026 e successivi, rappresentando analiticamente lo stato di grave malattia che aveva viziato il suo consenso al momento della rinuncia. (**all. 17 e-mail 19.3.2025 richiesta immissioni ruolo revoca rinuncia**)
26. Le successive sollecitazioni trasmesse dalla ricorrente nel corso del 2025 (16.07.2025, 22.08.2025, 01.09.2025) e la piena disponibilità a fornire documentazione medica non sortivano l'effetto sperato. L'Amministrazione, infatti, declinava ogni richiesta di ripristino della posizione in graduatoria con conseguenziale immissione in ruolo e assegnazione della sede nella provincia. (**all. 18 e-mail 16.7.2025 richiesta immissioni in ruolo revoca rinuncia; all. 19 e-mail 22.8.2025 richiesta immissioni ruolo revoca rinuncia; all. 20 e-mail 1.9.2025 richiesta immissioni ruolo e revoca rinuncia**)
27. Ad oggi, la Sig.ra De Rosa subisce il gravissimo pregiudizio di vedersi preclusa una progressione di carriera legittimamente conseguita, a causa di una manifestazione di volontà (la rinuncia) emessa in una condizione di estrema fragilità emotiva e organica. Tale stato, derivante dal recente trauma chirurgico e dalla severa convalescenza, ha determinato un offuscamento della percezione degli effetti giuridici dell'atto, impedendo alla ricorrente di valutare con la necessaria lucidità le conseguenze della propria condotta. Risulta pertanto necessario il ricorso



all'Autorità Giudiziaria per la tutela del diritto soggettivo all'immissione in ruolo nel profilo di Funzionari a Elevata Qualificazione per i seguenti motivi:

DIRITTO

1. Sull’assenza di una reale volontà dismissiva della Sig.ra De Rosa e sul vizio del consenso indotto dal grave quadro clinico

La rinuncia all'immissione in ruolo nel profilo di Funzionario a Elevata Qualificazione, espressa dalla ricorrente in data 28.08.2024, è affetta da annullabilità ai sensi dell'art. 428, comma 1, c.c. La norma sanziona gli atti compiuti da persona che si provi essere stata, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento del compimento. Nel caso di specie, l'incapacità temporanea non era astratta, ma derivava da un quadro clinico di eccezionale gravità: la Sig.ra De Rosa aveva subito, solo 7 giorni prima, XXXXXXXXXXXX
XXX. Al momento dell'invio della mail di rinuncia (28.08.2024), la ricorrente era stata dimessa da appena 48 ore con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, simbolo tangibile di una fase acuta di convalescenza non ancora risolta. La giurisprudenza di legittimità chiarisce che l'incapacità naturale sussiste ogni qualvolta le facoltà intellettive siano “turbate in modo tale da impedire la formazione di una volontà cosciente” (Cass. Civ. n. 21469/2014).

È scientificamente evidente che un soggetto con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX, non possiede la lucidità necessaria per assumere decisioni che segnano una carriera
ventennale.

2. Sulla compromissione della XXXXXXXXXX e l'incapacità di autodeterminazione

L'atto di rinuncia del 28.08.2024 veniva formalizzato in una condizione di estrema XXXXXXXXXXXXXXXX, scaturita dalla sovrapposizione tra il trauma dell'intervento d'urgenza e l'impatto dei XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX. Come documentato nel referto di dimissione a firma del Dott. Vago Gabriele, la ricorrente era stata sottoposta durante la degenza ospedaliera a un protocollo terapeutico d'urto, comprensivo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Sotto il profilo strettamente psicologico e volitivo, si evidenzia:

1) il forte impatto della terapia d'urgenza in degenza: La prescrizione XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX durante il ricovero era finalizzata esclusivamente alla gestione dello XXXXXXXX XX XXXXXXXX. Sebbene la somministrazione sia cessata con le dimissioni, l'effetto di stabilizzazione emotiva post-shock e il carico farmacologico subito hanno determinato un XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX nei giorni immediatamente successivi, impedendo alla ricorrente di riacquistare la necessaria lucidità decisionale. 2) Il "limbo" psicofisico a 10 giorni



dall'intervento gioca un ruolo chiave nella vicenda. Al momento dell'invio della mail, avvenuto a soli dieci giorni da una XX domiciliare (dimissioni avvenute appena 48 ore prima), la ricorrente versava in uno stato di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, impedendo alla lavoratrice di elaborare con la necessaria consapevolezza le conseguenze giuridiche dell'atto che stava compiendo. **(all. 8 referto medico dimissioni con terapia 26.8.2024; all. 9 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 30126/2018): il difetto di autodeterminazione emerge anche quando compare un “semplice” turbamento psichico transitorio che annulli la capacità del soggetto di determinarsi liberamente.

La Sig.ra De Rosa, in quella finestra temporale critica, ha agito priva di una reale volontà dispositiva: la sua manifestazione di volontà non era un atto libero, ma il prodotto di un errore XX, che ha reso la ricorrente incapace di percepire il grave pregiudizio arrecato alla propria carriera professionale.

3. Sulla palese irrazionalità dell'atto e sulla natura del vizio.

Esiste una palese irrazionalità logica nella rinuncia: non vi è alcun motivo razionale per cui una lavoratrice, che ha lottato per anni per ottenere il ruolo di DSGA e che gode delle precedenza ex Legge 104/1992, debba rinunciare alla stabilizzazione nel momento esatto in cui si posiziona al n. 44 su 109 posti disponibili. Tale condotta, contraria a ogni logica di auto-interesse, è la prova provata del vizio del consenso. Come affermato dal Tribunale di Roma (Sez. Lavoro, n. 4821/2021), la sproporzione tra l'atto compiuto (la rinuncia) e l'interesse storico del lavoratore è indice XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dunque l'atto di rinuncia del dipendente pubblico è annullabile laddove sia provata la compromissione della sfera volitiva.

L'esclusione della Sig.ra De Rosa dalle operazioni di immissione in ruolo (nonostante la posizione n. 44 occupata in graduatoria) costituisce l'effetto diretto di una manifestazione di volontà — la rinuncia del 28.08.2024 — radicalmente viziata.

L'Amministrazione ha recepito meccanicamente l'opzione di "rinuncia" senza considerare che la reale volontà della dipendente era temporaneamente compressa da un quadro clinico d'urgenza e dall'impatto psicofisico dei trattamenti d'urto ricevuti. L'art. 559 del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della Scuola) stabilisce che la nomina s'intende rinunciata (con conseguente decadenza dalla graduatoria) qualora l'aspirante: non assuma servizio entro il termine stabilito senza giustificato motivo. Manifesti espressamente la propria rinuncia. Tuttavia, tale precetto normativo presuppone, per la sua operatività, l'esistenza di una



manifestazione di volontà libera, consapevole e non viziata. Nel caso di specie, l'applicazione meccanica della decadenza risulta illegittima per l'evidente sussistenza del "Giustificato Motivo" di salute in capo alla Sig.ra De Rosa: Il medesimo art. 559, comma 1, fa salvo il caso in cui la mancata accettazione o assunzione di servizio sia sorretta da un giustificato motivo. La giurisprudenza giuslavoristica e scolastica è costante nel ritenere che XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX documentato costituiscano una causa di forza maggiore idonea a paralizzare gli effetti decadenziali della norma.

Il vizio che inficia l'atto è dunque di natura sostanziale: la mancanza di una reale volontà dismissiva rende la rinuncia un atto nullo alla radice, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione di ripristinare il diritto della lavoratrice all'immissione in ruolo, ingiustamente sacrificato sull'altare di un automatismo burocratico cieco dinanzi a un evento di forza maggiore.

4. Sulla valenza dirimente del compendio probatorio e della documentazione clinica

Il diritto soggettivo all'immissione in ruolo della Sig.ra De Rosa, ingiustamente compromesso da un atto viziato alla radice, trova un riscontro oggettivo e insuperabile in un apparato documentale di estrema precisione cronologica e scientifica. Tale corredo probatorio permette di ricostruire con chiarezza il nesso causale tra lo stato patologico della ricorrente e l'assoluta carenza di una reale volontà dismissiva al momento della rinuncia.

Assume un valore di prova regina il referto di dimissione dell'Ospedale di Rimini a firma del Dott. Vago Gabriele, il quale attesta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX subito dalla ricorrente. È proprio durante la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che la paziente è stata sottoposta a un XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX finalizzato esclusivamente a contenere uno XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX altrimenti ingestibile. Sebbene tale somministrazione sia cessata con le dimissioni, il "carico" XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX subiti hanno innescato quel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i cui effetti si sono riverberati con massima intensità proprio nei primi giorni di convalescenza domiciliare. **(all. 8 referto medico dimissioni con terapia 26.8.2024; all. 9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**

In questo solco si innesta la certificazione della Dott.ssa Chiuri, Medico Curante della Sig.ra De Rosa, la cui testimonianza documentale risulta decisiva. La Dott.ssa Chiuri attesta formalmente che, all'atto delle dimissioni avvenute il 26.08.2024 e nelle settimane successive, la paziente versava iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX allo svolgimento dell'attività lavorativa. La persistenza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e la necessità di proseguire a domicilio una rigorosa terapia XXXXXXXXXXXXXXXX imponevano, secondo il parere medico,



una ripresa delle normali attività quotidiane improntata alla massima gradualità e cautela. (All.

10 Dichiarazione dello Stato di Salute della Dott.ssa Chiuri)

Risulta allora evidente, secondo un ragionamento logico-presuntivo di stampo peritale, che un soggetto ufficialmente XX non potesse, a sole 48 ore dal rientro a casa e a soli dieci giorni XXXXXXXXXXXXXXX XX per disporre della propria intera carriera professionale. La dichiarazione XXXXXXXXXXXXXXX della Dott.ssa Chiuri corrobora in modo inequivocabile la tesi della XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX: la rinuncia del 28.08.2024 non è stata l'esito di una scelta meditata, bensì il prodotto di un processo decisionale XX, che ha impedito alla Sig.ra De Rosa di percepire il grave pregiudizio che stava arrecando a sè stessa.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'On.le Tribunale Ordinario di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro affinché ai sensi degli artt. 415 1° comma e 416 1° comma c. p. c. voglia fissare l'udienza di discussione di cui all'art. 420 del presente giudizio con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla parte resistente

INVITA

- Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna -Ambito Territoriale per la Provincia di Rimini in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Via De' Castagnoli n.1 costituirsi nei modi e nei termini di legge con avvertenza che in difetto si procederà in dichiarata contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

➤ Accertare e dichiarare il diritto soggettivo della Sig.ra De Rosa al ripristino della propria posizione utile in graduatoria (posizione n. 44) ai fini dell'immissione nel ruolo di Funzionario ad Elevata Qualificazione, con ogni conseguenza di legge in ordine alla ricostruzione della carriera e dello stato di servizi per tutte le motivazioni di fatto e di diritto sopra rappresentate;



- Accertare e dichiarare il diritto soggettivo della Sig.ra De Rosa all'immissione nel ruolo di Funzionario ad Elevata Qualificazione (Area dei Funzionari) in forza del superamento della procedura valutativa di cui al D.D. 1897/2024;
- accertare e dichiarare il diritto all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica retroattiva a far data dal 1° settembre 2024 o, in subordine, dalla data di effettiva immissione in ruolo o del provvedimento giudiziale, ai fini del corretto inquadramento nella carriera e dell'anzianità di servizio;
- Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra De Rosa all'assegnazione della sede di servizio presso il Liceo Statale "Serpieri" di Rimini, in ragione dell'esperienza professionale ivi maturata nelle mansioni superiori di DSGA, della continuità didattico-amministrativa e del diritto di precedenza derivante dal possesso dei requisiti ex Legge 104/1992, o, in subordine, presso altra sede vacante e disponibile nella provincia di Rimini;
- Condannare l'Amministrazione resistente, all'adozione di ogni provvedimento necessario all'esecuzione di quanto sopra, disponendo l'aggiornamento del fascicolo personale e dello stato di servizio della Sig.ra De Rosa in conformità all'utile collocamento alla posizione n. 44 della graduatoria regionale di merito (D.D. n. 1897/2024); il tutto ai fini della corretta immissione in ruolo nel profilo professionale di Funzionario ad Elevata Qualificazione, con ogni statuizione consequenziale in ordine alla ricostruzione della carriera, alla maturazione dell'anzianità di servizio e ai correlati obblighi contributivi e previdenziali.

Con vittoria di spese di lite da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed è esente ai sensi della legge 111/2011, poiché il reddito personale IRPEF del nucleo familiare della ricorrente è inferiore a euro 40.978,92

Si depositano i seguenti documenti:

1. Stato Matricolare
2. Incarico Dsga 2025_2026
3. Verbale Definitivo Invalidità L.104
4. Decreto n. 729 del 26.8.2024
5. Decreto n. 752 del 29.9.2024
6. Verbale Pronto Soccorso del 11.8.2024
7. Verbale Pronto Soccorso del 20.8.2024
8. referto medico dimissioni con terapia 26.8.2024;



9. Ricetta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10. Dichiarazione dello Stato di Salute della Dott.ssa Chiuri
11. certificato da dimissioni ospedale dal 21.8.2024 al 8.9.2024;
12. certificato di malattia dal 9.9.al 9.10. 2024;
13. certificato di malattia dal 10.10.2024 al 19.10.2024
14. Operazioni di immissione in ruolo Decreto 28331 del 27.8.2024
15. Rinuncia del 28.8.2024
16. esiti scelta Provincia Graduatoria 28649 del 29-08-2024
17. e- mail 19.3.2025 richiesta immissioni ruolo revoca rinuncia
18. e-mail 16.7.2025 richiesta immissioni in ruolo revoca rinuncia;
19. e-mail 22.8.2025 richiesta immissioni ruolo revoca rinuncia;
20. e-mail 1.9.2025 richiesta immissioni ruolo e revoca rinuncia

Roma, 1.3.2026

Avv. Valerio FEMIA

